



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Bruno Capponi... ..	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 11/02/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La ricorrente, con ricorso del 30.7.2010, deduce che: a) dal luglio 2007 era titolare di un rapporto di c/c presso la banca resistente; b) il 12.12.2007 emetteva in favore di una società terza un assegno di € 697,80; c) in base all'estratto conto del marzo 2008, l'assegno risultava regolarmente pagato il 24.12.2007; d) nell'aprile 2008, la banca le comunicava, peraltro telefonicamente, di aver attivato la procedura sanzionatoria di iscrizione alla CAI, stante che l'assegno risultava pagato soltanto in seconda presentazione (circostanza prima non altrimenti comunicata); e) l'iscrizione comportava la c.d. revoca di sistema consistente nell'interdizione semestrale (dal 5.3.2008 al 4.9.2008, e così retroattiva) di ogni autorizzazione all'emissione di assegni, anche tratti su altre banche; f) in concreto, la ricorrente non aveva potuto spiccare assegni neppure sul c/c intrattenuto presso altra banca, ed aveva dovuto richiamare quelli già emessi nell'esercizio dell'attività

commerciale; g) la banca resistente aveva ommesso di inviarle il preavviso di revoca, ed aveva anche ommesso di preavvertire dell'avvenuto pagamento dell'assegno in seconda presentazione; h) dalla revoca di sistema aveva subito danni – non avendo potuto pagare i propri fornitori col mezzo dell'assegno ed avendo dovuto richiamare gli assegni già dati in pagamento – coincidenti col valore della propria piccola impresa individuale e così ammontanti a € 33.778,99 come da perizia di parte depositata col ricorso introduttivo.

Il reclamo presentato alla banca in data 15.4.2010 non aveva risolto la controversia.

Con controdeduzioni del 15.10.2010, la banca eccepisce che la ricorrente avrebbe presentato tre distinti ricorsi sulla medesima vicenda, uno dei quali attualmente conosciuto da arbitri, senza peraltro utilizzare il modulo predisposto dalle Disposizioni ABF, e che la ricorrente avrebbe limitato le proprie richieste ad una tutela solo dichiarativa ed in ogni caso limitata alla voce di danno relativa alla perdita dell'avviamento commerciale, con conseguente esclusione di altre possibili voci di danno risarcibile.

Nel merito, la banca precisa che nel primo giorno di presentazione all'incasso dell'assegno di € 697,80 non vi erano somme sufficienti sul c/c della ricorrente, che provvedeva soltanto dopo una comunicazione scritta della banca (peraltro non prodotta in atti) ad un versamento in contanti in modo da poter rendere pagabile l'assegno in sede di seconda presentazione.

Contesta la perizia stragiudiziale di parte, e contesta che l'assegno in favore della società terza fosse riferibile all'esercizio dell'attività commerciale della ricorrente.

Chiede la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto nel merito della domanda.

DIRITTO

La domanda va parzialmente accolta.

Il ricorso è senz'altro ricevibile.

Non risulta, infatti, che esso sia stato presentato nonostante la pendenza di una procedura arbitrale *inter partes*: ciò che la banca resistente impropriamente definisce "procedura arbitrale" altro non è che un precedente ricorso a questo stesso Collegio, depositato in data 18.3.2010 e dichiarato irricevibile dalla

Segreteria Tecnica perché presentato ad oltre dodici mesi di distanza dalla presentazione di un reclamo all'intermediario (3.6.2008). Il ricorso attualmente in esame, invero, è stato preceduto da altro reclamo e risulta presentato nei termini.

Quanto all'uso del modulo, e precisato che alla banca è stato inviato l'allegato redatto in forma di atto giudiziario (la ricorrente è assistita da difensore tecnico), mentre alla Segreteria Tecnica è stato inviato anche il modulo (cui l'atto è allegato), la giurisprudenza di questo Collegio è comunque indirizzata nel senso che l'uso del modulo non è condizione necessaria di accesso all'ABF allorché il ricorso risulti redatto il modo tale da rispettare i requisiti di contenuto/forma sintetizzati nel modulo per la generalità dei ricorrenti che non possiedono specifiche cognizioni tecniche.

Nel merito del ricorso, non vi è dubbio che l'iscrizione alla CAI da parte della banca sia stata abusiva ed illegittima per violazione di legge: l'art. 8 della Legge n. 386/1990, modificata dal D. Lgs. n. 507/1999, prevede infatti che, in caso di emissione dell'assegno senza provvista, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. L'art. 9-bis, disciplinante il preavviso di revoca, prevede a sua volta che la relativa comunicazione debba essere effettuata presso il domicilio eletto dal traente mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento. Ed è ragionevole che, attese le conseguenze della segnalazione, il legislatore abbia circondato le relative attività di simili garanzie.

Nel caso di specie, è documentato che, all'atto della prima presentazione avvenuta tra la data di traenza dell'assegno (12.12.2007) e la data del pagamento (24.12.2007) la ricorrente si sia recata in banca per effettuare un versamento in contanti a copertura dell'importo, evidentemente su sollecitazione della banca; ed è evidente che, essendo decorsi in totale dodici giorni tra l'emissione dell'assegno ed il suo pagamento al presentatore, in base alla normativa di settore non vi era materia per la segnalazione alla CAI, che deve pertanto giudicarsi del tutto abusiva ed illegittima.

Risulta anche che la ricorrente ha pagato il valore dell'assegno, gli interessi e la penale e che ha inviato alla banca, con racc. del 3.6.2008, tutta la

documentazione conseguente ivi compresa una dichiarazione in carta libera della società terza, prenditore del titolo.

La domanda va pertanto accolta per il profilo sopra esaminato.

Nella liquidazione del danno, tuttavia, la prospettazione della ricorrente non può essere seguita, non essendo stata fornita la prova del totale pregiudizio dell'intera attività commerciale della propria impresa individuale quale conseguenza immediata e diretta della revoca di sistema operata nel semestre in danno della ricorrente.

Tuttavia, l'inibizione all'uso degli assegni per un periodo di tempo non trascurabile, non soltanto presso la banca che ha dato corso alla segnalazione (illegittima, nel caso) ma anche presso altre banche, per chi svolge un'attività commerciale è sicuro indice e fonte di pregiudizio; la cui quantificazione, certa nell'*an*, può essere determinata dal Collegio nel *quantum* anche in via equitativa. A ciò non osta – nonostante le contrarie argomentazioni della banca resistente, che ha privilegiato nelle difese la trattazione di profili formali – la domanda così come formulata dalla ricorrente, le cui istanze risarcitorie non debbono intendersi limitate – con vincolo per questo Collegio – alla sola immagine commerciale espressa dal valore di avviamento dell'attività della propria impresa individuale.

Atteso che la ricorrente è stata assistita, nella vertenza, da professionisti – un avvocato e un tecnico che ha svolto la valutazione dell'azienda, dando in ogni caso utile materiale di valutazione e riflessione per il Collegio – si stima equo liquidare alla ricorrente l'importo di € 5.000,00, espresso a valori attuali.

Nei descritti termini il ricorso può essere accolto, mentre va rigettato per il resto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE